

**T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, Sent., (data ud. 10/12/2025) 07/04/2026,
n. 746**

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da

A.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Pantaleoni e Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, San Marco 4091;

nei confronti

H.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- 1) del provvedimento a firma del Dirigente dell'Area lavori pubblici, mobilità e trasporti - Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei del Comune di Venezia, in data 14 febbraio 2025, n. prot. (...), con il quale è stata disposta la decadenza in danno dell'odierno ricorrente dalla concessione di spazio acqueo n. 94348 del 09/03/2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto o conseguente e, in modo particolare,
- 2) della nota del Corpo di Polizia Locale - Servizio Sicurezza della Navigazione, in data 1.10.2024, rif. 21711 - SM 46/24;
- 3) dell'atto di avvio del procedimento di decadenza, a firma del medesimo dirigente, prot. (...) del 16/10/2024
- 4) della nota del Corpo di Polizia Locale - Servizio Sicurezza della Navigazione, in data 15.12.2024, rif. 21810 - SM 62/24.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di H.A. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, il dott. A.M. ha impugnato il Provv. del Comune di Venezia del 14 febbraio 2025, prot. (...), recante la decadenza della concessione di spazio acqueo n. 94348 del 9 marzo 2018, sita in V., S. M., R. della V., nonché gli atti presupposti costituiti dalla nota della Polizia Locale del 1 ottobre 2024, dall'atto di avvio del procedimento del 16 ottobre 2024 e dalla successiva nota della Polizia Locale del 15 dicembre 2024.

2. In punto di fatto il ricorrente ha rappresentato di essere titolare, per voltura della precedente concessione intestata al padre, dello spazio acqueo destinato all'ormeggio di una gondola privata; ha dedotto che il mancato costante stazionamento dell'imbarcazione nel corso del 2024 sarebbe dipeso, in parte, dal normale utilizzo e da lavori di rimessaggio e, soprattutto, dalla presenza, nelle immediate vicinanze, del natante targato (...) riferibile a H.A. s.r.l., che avrebbe reso difficoltoso e rischioso l'ormeggio.

Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha articolato tre censure: I) eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria nonché violazione del principio del giusto procedimento, assumendo che le due relazioni della Polizia Locale sarebbero generiche e prive della necessaria puntualizzazione circa giorni, orari e modalità dei sopralluoghi; II) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, deducendo che il procedimento sarebbe stato avviato per mancato utilizzo e concluso, in realtà, sulla base dell'asserito ormeggio di un natante diverso da quello autorizzato; III) eccesso di potere per illogicità, sul rilievo che l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare che il mancato ormeggio della gondola sarebbe stato causato dall'ingombro prodotto dal natante (...) e che, in presenza di un'occupazione abusiva da parte di terzi, avrebbe dovuto attivare i relativi poteri repressivi, non già dichiarare la decadenza della concessione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contestando il ricorso e deducendone l'infondatezza. In particolare, l'Amministrazione ha rappresentato che il provvedimento impugnato trova fondamento nella reiterata attività di verifica compiuta dalla Polizia Locale nell'arco temporale compreso tra il 17 febbraio 2024 e il 19 settembre 2024, all'esito della quale non sarebbe mai stato riscontrato l'ormeggio della gondola autorizzata, mentre sarebbe stata rilevata, per più mesi, la presenza di una diversa unità tipo sampierotta ovvero, nel mese di luglio, la vacanza dello spazio acqueo.

Si è altresì costituita H.A. s.r.l., contestando specificamente la ricostruzione fattuale avversaria e, in particolare, negando che il natante (...) abbia mai occupato, anche solo parzialmente, lo spazio acqueo del ricorrente o ne abbia impedito l'utilizzo.

La controinteressata ha inoltre evidenziato l'inconferenza del pregresso contenzioso intercorso con il Comune in ordine alla propria concessione.

4. All'udienza pubblica del 12 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato e va respinto.

6.1 Non coglie nel segno il primo motivo. L'art. 4, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquee nel Comune di Venezia prevede la decadenza della concessione ove la stessa non venga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a sei mesi, salva la preventiva segnalazione e autorizzazione in caso di situazioni impeditive.

Nella fattispecie, il provvedimento finale si fonda su una sequenza istruttoria lineare e sufficiente, composta dalla relazione della Polizia Locale del 1 ottobre 2024, dall'avvio del procedimento del 16 ottobre 2024, dalle osservazioni del concessionario e dalla successiva nota della stessa Polizia Locale del 15 dicembre 2024, con cui sono stati precisati gli esiti del monitoraggio già svolto.

6.2 Le censure di genericità dell'istruttoria non meritano, quindi, condivisione. La violazione contestata

non si identifica con singoli episodi istantanei da verbalizzare separatamente, bensì con una situazione protratta nel tempo, consistente nel non regolare utilizzo della concessione per oltre sei mesi. Ne consegue che l'Amministrazione ben poteva fondare la propria determinazione su relazioni riepilogative degli accertamenti eseguiti nel periodo di osservazione, senza che fosse necessario redigere tanti autonomi verbali quanti erano i sopralluoghi compiuti. In particolare, la nota del 1 ottobre 2024 ha dato conto del mancato riscontro dell'ormeggio della gondola autorizzata per un periodo superiore al semestre regolamentare; la successiva nota del 15 dicembre 2024, lungi dal colmare ex post un difetto originario, si è limitata a precisare che, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto e settembre, nello spazio risultava ormeggiata un'unità tipo sampierotta, mentre nel mese di luglio lo stesso risultava vuoto.

6.3 Né vale obiettare che tali atti sarebbero inidonei perché non corredati, già in sede procedimentale, da ulteriore documentazione fotografica. A prescindere dall'utilizzabilità, ai fini della presente decisione, della successiva relazione della Polizia Locale del 28 aprile 2025, avente carattere meramente illustrativo di accertamenti già compiuti, resta fermo che la legittimità del provvedimento impugnato si apprezza alla luce delle relazioni del 1 ottobre e del 15 dicembre 2024, entrambe antecedenti alla decadenza e idonee a esplicitare l'oggetto della contestazione. Il ricorrente, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, ha in effetti potuto presentare osservazioni scritte, che sono state valutate dall'Amministrazione; tanto basta per ritenere rispettato il principio partecipativo, non essendo ravvisabile, in difetto di una specifica previsione normativa, un generalizzato obbligo dell'Ufficio di procedere anche all'audizione personale del concessionario.

6.4 Deve poi osservarsi che lo stesso ricorrente, nelle proprie deduzioni procedurali e nel ricorso, ha riconosciuto di avere spesso preferito ormeggiare altrove la gondola, reputando più sicuro collocarla in un luogo diverso quando non si trovava a Venezia ovvero quando l'imbarcazione era interessata da lavori di rimessaggio. Tali allegazioni, lungi dal neutralizzare il presupposto della decadenza, confermano che il natante autorizzato non veniva stabilmente e regolarmente mantenuto nello spazio in concessione. Né risulta che le dedotte difficoltà siano mai state preventivamente segnalate ed autorizzate, come invece esige la stessa disposizione regolamentare per escludere l'effetto decadenziale.

7. È infondato anche il secondo motivo. Non sussiste la dedotta contraddittorietà tra la relazione del 1 ottobre 2024 e quella del 15 dicembre 2024, né può parlarsi di mutamento del titolo della contestazione. L'addebito mosso al ricorrente è rimasto sempre il medesimo: il non regolare utilizzo della concessione per un periodo superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento. La circostanza che, in sede di riscontro alle osservazioni difensive, la Polizia Locale abbia specificato che nei diversi mesi lo spazio risultava occupato da una unità tipo sampierotta, mentre in luglio era vuoto, non introduce una diversa fattispecie decadenziale, ma meglio descrive il dato fattuale già riassunto nella prima segnalazione, e cioè l'assenza del natante autorizzato.

Il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza di questo Tribunale n. 184 del 2025 non è, poi, pertinente. In quella vicenda si discuteva della sostituzione, da parte del titolare, del natante autorizzato con altro avente caratteristiche differenti, con conseguente necessità di verificare l'esatta riconducibilità della condotta alla specifica ipotesi regolamentare. Nel caso in esame, invece, non vi è prova che l'unità diversa dalla gondola fosse del concessionario; quel che rileva, e che l'Amministrazione ha comunque contestato, è che la concessione non è stata utilizzata mediante l'ormeggio del natante autorizzato nel periodo normativamente rilevante. La precisazione contenuta nella seconda relazione non ha dunque convertito il procedimento in altro e diverso iter, ma ha soltanto esplicitato le concrete modalità con cui l'irregolare utilizzo si è manifestato.

8. Non ha pregio neppure il terzo motivo. L'assunto secondo cui il mancato uso della concessione sarebbe stato determinato dall'ingombro provocato dal natante targato(...), riferibile a H.A. s.r.l., non

trova adeguato riscontro probatorio. Si tratta di una allegazione formulata dal ricorrente solo in sede di osservazioni procedurali e poi ribadita in giudizio, ma specificamente contestata sia dal Comune sia dalla controinteressata, la quale ha escluso che il proprio natante abbia mai invaso lo spazio in concessione al dott. M.. In tale contesto, il mero richiamo al pregresso contenzioso riguardante H.A. non è idoneo a dimostrare che, nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2024, lo spazio acqueo del ricorrente fosse abusivamente occupato dal mototopo (...).

In ogni caso, anche a voler ipotizzare che, in alcune circostanze, terzi abbiano interferito con l'uso dello spazio concesso, ciò non sarebbe sufficiente a travolgere la legittimità del provvedimento impugnato. La disposizione regolamentare valorizza, infatti, il dato oggettivo del non regolare utilizzo della concessione protratto oltre il semestre; pertanto, una situazione di impedimento che il concessionario assuma di avere subito avrebbe dovuto essere tempestivamente rappresentata agli uffici competenti, onde consentire le verifiche del caso e l'eventuale preventiva autorizzazione prevista dalla norma. Nulla di simile è avvenuto. Lo stesso ricorrente ammette di non avere effettuato alcuna segnalazione prima dell'avvio del procedimento di decadenza; tale omissione, lungi dall'essere irrilevante, impedisce di imputare all'Amministrazione un difetto di reazione rispetto a una situazione che non le era stata formalmente rappresentata nei tempi e nei modi utili.

Né può condividersi, infine, la tesi secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto, in via prioritaria, sanzionare l'asserita occupazione abusiva da parte di terzi anziché pronunciare la decadenza. Le due evenienze si collocano su piani distinti: l'eventuale esercizio dei poteri repressivi rispetto ad occupazioni abusive non elide, di per sé, il presupposto oggettivo della decadenza maturato per il protratto mancato regolare utilizzo della concessione da parte del suo titolare. Il provvedimento impugnato, pertanto, non presenta i denunciati vizi di illogicità o sviamento, ma costituisce coerente applicazione della disciplina regolamentare in ragione del fatto, documentalmente emerso nel procedimento, della protratta assenza della gondola autorizzata.

9. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda, anche in considerazione delle contrapposte ricostruzioni fattuali sviluppate dalle parti e della natura delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025

con l'intervento dei magistrati:

Nicola Bardino, Presidente F/F, Estensore

Filippo Dallari, Primo Referendario

Alberto Ramon, Referendario